



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2009, proposto da:
S.I.R.E. - Società Italiana Restauri Edili S.p.A., S.I.R.E. - mandataria R.T.I. con le
società mandanti – ricorrenti anche in proprio - Cepa S.p.A., Impresa Carletti S.r.l.,
Premetal S.p.A., Saeet S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Sergio Coccia e
Gianmarco Fanelli, con domicilio eletto presso l'avv. Gerolamo Angotti in
Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;

contro

ADF - Aeroporto di Firenze S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Duccio Maria Traina, con
domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Lamarmora 14;

nei confronti di

l'A.T.I. tra le società Italiana Costruzioni S.p.A. - mandataria - e Bit S.p.A.
mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitesi in giudizio,
rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Pallottino, Anna Palmerini e Roberto
Righi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Firenze, via Lamarmora 14;

per l'annullamento

- della Determinazione a firma dell'Amministratore Delegato di ADF Aeroporto di Firenze S.p.a. dott. Fabio Battaglia del 5 ottobre 2009, prot. n.311/A.H.A./2009, con la quale veniva aggiudicata al RTI Italiana Costruzioni s.p.a. e Bit S.p.a., la gara “ampliamento hall arrivi-aerostazione passeggeri”;
- del Bando di gara e del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevedono che per i criteri 1) e 2) per la valutazione delle offerte tecniche di cui al punto “D. Valutazione delle offerte”, Disciplinare di gara pag. 12, i punteggi siano rimessi al giudizio discrezionale dei singoli commissari;
- dei verbali di gara, ed in particolare:
 - del Verbale n.3 e di tutti gli allegati al medesimo, della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, per tutte le sedute dei giorni 17-18-21-22-23 settembre 2009);
 - del Verbale n.4 e di tutti gli allegati al medesimo, della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte e per la valutazione delle offerte economiche relative alla procedura di gara in oggetto, del giorno 24 settembre 2009 riportante la graduatoria di aggiudicazione provvisoria;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l'eventuale contratto *medio tempore*, se stipulato, con la ATI Italiana Costruzioni s.p.a. mandataria e Bit S.p.a. mandante;
 - nonché, qualora necessario, della intera procedura di gara in oggetto e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la deliberazione del Responsabile del Procedimento Ing. Nicola D'Ippolito, prot. n.3328/k del 28 settembre 2009 nella parte in cui dispone la congruità del prezzo offerto dall'RTI aggiudicatario rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto “verificata la congruità delle singole voci di prezzi che concorrono alla formazione dell'importo complessivo offerto” nonché l'eventuale contratto ove stipulato.

nonché, con ricorso incidentale, degli atti della gara di appalto indetta dalla Aeroporti di Firenze Spa. con bando 9.7.2009 per l'affidamento dei lavori di "ampliamento hall arrivi-aerostazione passeggeri", tra cui la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto al R.T.I. controinteressato, il bando, il disciplinare di gara e tutti i verbali della commissione giudicatrice, con particolare riguardo ai verbali n.3 e 4 e con richiesta di risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADF - Aeroporto di Firenze S.p.A. e – anche nella veste di ricorrente incidentale - dell'A.T.I. tra le società Italiana Costruzioni S.p.A. e Bit S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato le società ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'ampliamento della hall arrivi-aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Firenze, del relativo bando di gara e del correlato disciplinare.

In particolare hanno lamentato la violazione di legge e del disciplinare di gara, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta.

Si è costituita la ADF Aeroporto di Firenze spa, resistendo alle doglianze avverse.

Si è costituita altresì la impresa aggiudicataria soc. Italiana Costruzioni (in proprio e quale capogruppo del RTI tra la stessa e la società BIT spa), la quale ha proposto ricorso incidentale.

Sono state prodotte memorie e documenti.

Nel corso della udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il collegio di dover analizzare in primo luogo il ricorso incidentale in quanto le censure, volte a escludere la parte ricorrente dalla gara, sono in grado di paralizzare il ricorso principale.

Lamenta in proposito l'A.T.I. aggiudicataria che il raggruppamento d'impresе ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancata indicazione della inesistenza delle condizioni previste a pena di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006.

In particolare, avrebbe omesso di fornire indicazioni in merito agli amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara (del 9.7.2009).

Tali censure sono fondate.

Invero, non risulta che la società ricorrente abbia indicato, nell'allegato 1 al disciplinare, il nome di Roberto Noferini - che è cessato dalla carica di amministratore delegato il 20.7.2006 (come verificabile dalla misura camerale, la quale fa testo ai fini della validità), e quindi nel triennio precedente - e la relativa dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità.

Del pari mancano le dichiarazioni relative al sig. Umberto Fani, che risulta essere un amministratore, con qualifica di vice presidente, dotato di poteri di rappresentanza.

All'accoglimento del ricorso incidentale consegue che il raggruppamento di imprese ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

In ragione di ciò, il raggruppamento stesso difetta dell'interesse alla impugnazione dei risultati della gara ed il relativo ricorso principale va, quindi, dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.

Condanna il raggruppamento di imprese ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di AdF Aeroporti di Firenze spa e dell'A.T.I. ricorrente in via incidentale, che si liquidano in euro 2.500,00, per ciascuna, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)